

[**CONTROLLI**] Le regolamentazioni in itinere a Bruxelles prevedono due diversi tipi di percorso

Biologico verso la riforma, le proposte dell'Unione europea

[**DI DAVIDE PIERLEONI**]

CCPB Srl

Acque sempre agitate attorno al mondo del biologico. Come se non bastassero i continui rilanci della stampa locale e nazionale, imbeccata da organi inquirenti a caccia di gloria, su vicende giudiziarie di frodi oramai vecchie e per le quali si attende solo la chiusura dei procedimenti giudiziari avviati negli anni scorsi, anche le istituzioni comunitarie hanno imboccato la strada delle riforme, come se cambiare continuamente le regole potesse sortire effetti taumaturgici, tali da impedire il reiterarsi delle frodi.

Due sono i percorsi intrapresi dalla Commissione.

Il primo riguarda la proposta Com (2014) n. 180 del 24/3/2014 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento Ue 882/2004 sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento Ce 834/2007 del Consiglio.

Il secondo riguarda la proposta Com (2013) n. 265 del 6/5/2013 di modifica del regolamento Ce 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla

Si prospetta un trasferimento dagli Organismi privati a un'Autorità pubblica

salute e sul benessere degli animali.

[**POSSIBILI MODIFICHE**]

In entrambe le regolamentazioni ancora *in itinere*, Bruxelles avanza proposte inerenti la modifica del sistema di controllo dei prodotti biologici in vigore che, come è noto, si basa su Autorità di Controllo pubbliche e/o Organismi privati riconosciuti. In Italia fin dal 1995 la scelta è ricaduta su un sistema di controllo affidato a organismi di controllo e certificazione privati, riconosciuti e



autorizzati dall'Autorità competente nazionale (ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali) e posti sotto la vigilanza del medesimo e delle Regioni.

Dalla lettura di entrambe le proposte in discussione, emergerebbe che la Commissione europea intende trasferire il sistema di controllo dei prodotti biologici all'interno del più ampio e corposo sistema di controlli ufficiali, puntando a consolidare l'approccio integrato in tutti i settori connessi alla catena alimentare, razio-


nalizzando e semplificando il quadro legislativo globale e salvaguardando nel contempo l'obiettivo di una migliore regolamentazione.

Tuttavia, con la stesura dell'articolo 44 della proposta di modifica del regolamento Ce 834/2007, la Commissione consentirebbe ad ogni Stato membro di individuare un "Organismo pubblico" diverso dall'Autorità pubblica competente per i controlli ufficiali. In Italia i controlli ufficiali dipendono dal ministero della Salute e la proposta permetterebbe al Mi-paaf di continuare a esercitare il suo ruolo di Autorità competente per il settore biologico.

La questione diventa complessa con la lettura dell'articolo 3 della proposta di modifica del regolamento Ce 882/2004, confermata dall'articolo 44 della proposta di modifica del regolamento Ce 834/2007. Il legislatore comunitario affiderebbe i compiti specifici in materia di controlli ufficiali a una o più Autorità preposte al controllo dei prodotti biologici che siano designate dall'Organismo pubblico precedente. In tal caso, si attribuirebbe un numero di codice a ciascuna Autorità individuata. Scomparirebbero dalla scena, come li conosciamo oggi, gli organismi di controllo e certificazione privati e la certificazione ver-

[In Italia i **controlli** dal 1995 vengono fatti da Organismi privati.





[Le deleghe per i controlli andranno a singole persone fisiche?

rebbe affidata alle sole Autorità di controllo pubbliche, non potendo un organismo "privato" essere considerato "Autorità di controllo".

[COMPITI DELL'AUTORITÀ

Segnaliamo che entrambe le proposte tenderebbero a conferire all'Autorità di controllo pubblica i tipici compiti di un ente di certificazione del prodotto biologico, ad esempio:

a) *in caso di non conformità* che compromette l'integrità dei prodotti biologici in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione, distribuzione ed esportazione, in particolare a causa dell'uso di sostanze e tecniche vietate o non autorizzate o di commistione con prodotti non biologici, le Autorità di controllo garantiscono che non venga fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o produzione in questione;

b) *in caso di ripetuta o continua non conformità*, le Autorità di controllo garantiscono che agli operatori o al gruppo di operatori interessati sia vietato commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato biologico sia sospeso o revocato, a seconda dei casi.

Gli organismi di controllo (e non più di certificazione) privati rientrerebbero sulla scena in virtù del fatto che il regolamento Ce 882/2004 consente che siano ad essi affidati dei compiti specifici, per meglio dire "ispettivi", da parte delle Autorità di controllo designate. L'articolo 25 della proposta di modifica del regolamento Ce 882/2004 concerne la delega da parte delle Autorità competenti di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche. Una novità vera è rappresentata dalla delega dei controlli specifici a singole persone fisiche e non più solo a società con personalità giuridica autonoma.

Nel caso in cui le Autorità competenti deleghino i compiti ispettivi riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa dei prodotti biologici a uno o più organismi delegati, esse attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo delegato e designano le autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

Tuttavia, diversamente da quanto avverrà per il controllo ufficiale in materia igienico-sanitaria, per il quale le autorità competenti non possono dele-

gare la decisione in merito ai provvedimenti sanzionatori, agli organismi delegati per i controlli specifici sui prodotti biologici sarà invece consentito assumere i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati. Questa decisione del legislatore permetterebbe agli organismi di controllo di continuare a esercitare funzioni tipiche di un ente certificatore.

Resta ancora non chiaro se gli organismi di controllo delegati o le persone fisiche delegate dovranno svolgere, oltre ai controlli specifici ispettivi per il settore biologico, anche i controlli relativi agli aspetti igienico-sanitari tipici del controllo ufficiale oppure si dovranno limitare solo i primi.

[NUOVI SCENARI

Quali scenari futuri si aprono in Italia nell'applicazione della normativa sui controlli? Lo Stato Membro "Italia" potrebbe lasciare al ministero della Salute il ruolo di Autorità centrale responsabile di organizzare controlli ufficiali e altre attività di cui parla il regolamento Ce 882/2004 e, allo stesso tempo, affiderebbe al Mipaaf il ruolo di Autorità di controllo competente per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. Il Mipaaf individuerebbe una Direzione generale al suo interno e affiderebbe ad essa tale ruolo unico.

Da qui a seguire ci possono essere diverse ipotesi.

La prima ipotesi prevede che il Mipaaf deleghi se stesso. Ad esempio potrebbe utilizzare un'altra Direzione generale differente da quella che esercita il ruolo di Autorità di controllo competente per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ad esempio affidando tale compito all'Ispettorato centrale Repressione frodi. Questi, a sua

volta, avrebbe il compito di delegare i compiti specifici alias *ispettivi* riguardanti i controlli ufficiali dei prodotti biologici ad uno o più organismi di controllo privati delegati, attribuendo un numero di codice a ciascun organismo delegato e assumendo il ruolo di autorità responsabile dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

La seconda ipotesi prevede il coinvolgimento delle Regioni ovvero che il Mipaaf individui in esse più Autorità di controllo pubbliche a cui affidare i compiti di controllo. Le Regioni, a loro volta, avrebbero il compito di delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali dei prodotti biologici ad uno o più organismi di controllo privati delegati.

In questa seconda ipotesi rimane aperto il problema dell'Autorità che attribuirebbe un numero di codice a ciascun organismo delegato assumendo il ruolo di autorità responsabile dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

Come spesso accade quando si parla di questi argomenti, il tema coinvolge le architetture istituzionali del Paese e la riforma dei suoi assetti costituzionali. Nella prima ipotesi, le Regioni sono tagliate fuori, ma l'articolo V della Costituzione assegna loro un potere quasi assoluto e senza il loro coinvolgimento ogni passaggio legislativo corre il rischio di essere invalidato dalla Consulta.

Nella seconda ipotesi, i costi del sistema diventano insostenibili a causa dell'eccesso e della frammentazione delle competenze e i danni provocati dal *regionalismo* sono tristemente noti a tutti gli addetti ai lavori, siano essi organismi di controllo, funzionari pubblici e sia agli stessi operatori. ■